



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
**Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS**

## **Supplemento 9 alle Direttive sull'affiliazione alle casse di com- pensazione delle persone soggette all'obbligo di contribuzione (DCC)**

Valide dal 1° gennaio 2023

318.106.199 i DCC

10.22

## **Premessa al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2023**

Con il supplemento 9 è stato precisato il N. 1057.1 in merito alla questione dell'affiliazione alla cassa di compensazione in caso di pensionamento anticipato, in particolare se per una coppia quest'ultimo è scaglionato.

Inoltre, per motivi di leggibilità, si rinuncia ormai a riprodurre le premesse delle versioni precedenti delle direttive, che restano disponibili nelle vecchie versioni online disponibili sul sito Internet dell'UFAS : Documenti > AVS > Basi AVS > Direttive contributi > DCC > Tutte le versioni (<https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6936>).

Le modifiche sono contrassegnate dall'annotazione 1/23.

1057.1  
1/23 I coniugi e i partner registrati senza attività lucrativa e soggetti all'obbligo contributivo di persone senza attività lucrativa che dopo il compimento del 58° anno d'età sono rimaste affiliate alla stessa cassa di compensazione (v. il N. 1054) sono affiliati alla stessa cassa di compensazione di queste ultime ([art. 118 cpv. 2 seconda frase OAVS](#)). Nel caso di una coppia sposata o registrata che va in pensionamento anticipato in modo scaglionato, la cassa di compensazione competente per entrambi i coniugi o partner registrati senza attività lucrativa è quella a cui la seconda persona andata in pensione è stata affiliata per ultimo.